

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

N. 157/A

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,  
FASOLINO

il 3 giugno 2020

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti  
locali in materia di programmazione unitaria

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico-illustrativa

Art. 1 - Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

Con lettera circolare del 14 maggio la Cassa depositi e prestiti Spa ha comunicato la propria disponibilità alla rinegoziazione dei prestiti concessi a favore delle regioni e province autonome, tale operazione si inquadra nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla CDP a supporto degli enti territoriali nell'attuale situazione di crisi determinata dall'emergenza SARS-CoV-2.

Questo strumento consente di rimodulare il profilo di rimborso, per capitale ed interessi dei prestiti, con lo scopo di rendere disponibili, in particolare nel 2020, risorse che potranno essere destinate anche ad interventi necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nello specifico, le risorse liberate in quota capitale nell'anno 2020, per effetto diretto della rinegoziazione, potranno essere utilizzate senza vincolo di destinazione (anche per spese correnti), ancora sino al 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015, così come modificato dall'articolo 57 comma 1-quater della legge n. 157 del 2019. Dal 2024, invece i risparmi di parte capitale dovranno finanziare investimenti.

Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi della citata lettera-circolare i prestiti, ivi inclusi i prestiti ad erogazione multipla con riferimento a ciascuna quota erogata (di seguito i "Prestiti Originari") connotati, alla data del 4 maggio 2020, dalle seguenti contestuali caratteristiche:

- a) regolati a tasso di interesse fisso o variabile;
- b) con oneri di rimborso interamente a carico degli Enti;

- c) con debito residuo pari o superiore ad euro 10.000.000,00;  
 d) interamente erogati;  
 e) con scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2020

Sono esclusi dalla presente rinegoziazione i mutui contratti con il MEF.

Nella tabella seguente sono elencati i prestiti in essere per i quali è possibile procedere alla rinegoziazione, individuati sulla base delle suddette caratteristiche, e la relativa quota capitale liberata nel 2020:

Capitolo	mutui da rinegoziare	descrizione	tae %	scadenza	Ori e capitale 2020	debito residuo all'01/01/2020	quota capitale da versare al 31/12/2020	quota capitale liberata	debito da ammortizzare piano	numero rate nuovo piano ammortamento	nuova scadenza
SCDR.0118	455549G01	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - I FIDUCIARIE ELFO 47.636.130,00	3,000%	2020							
SCDR.0118	455549G02	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - II FIDUCIARIE ELFO 12.811.146,00	3,000%	2020	2.381.906,50	36.919.550,75	92.798,88	2.289.607,62	36.827.251,87	46	31/12/2048
SCDR.0118	455549G03	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - III FIDUCIARIE ELFO 50.908.570,50	3,850%	2026	656.981,84	10.183.218,64	25.458,05	681.523,79	10.157.760,59	46	31/12/2048
SCDR.0118	455549G04	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - IV FIDUCIARIE ELFO 50.908.570,50	3,934%	2027	2.610.695,92	43.076.482,77	107.691,21	2.503.004,71	42.968.791,56	46	31/12/2048
SCDR.0118	455549G05	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - V FIDUCIARIE ELFO 69.203.604,91	3,000%	2020	3.460.469,76	60.558.220,90	151.395,55	3.309.074,21	60.406.825,35	46	31/12/2048
SCDR.0118	455549G06	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - VI FIDUCIARIE ELFO 69.203.604,91	3,300%	2029	3.549.928,46	65.673.676,45	164.184,19	3.385.744,27	65.509.492,26	46	31/12/2048
SCDR.0118	455549G07	MULTI D CDP di Euro 700.000.000,00, ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la realizzazione di opere di infrastruttura di competenza di interesse regionale - VII FIDUCIARIE ELFO 69.203.604,91	3,300%	2029	1.171.178,46	23.423.569,25	58.558,92	1.112.619,54	23.365.010,33	46	31/12/2048
SCDR.0121	455559G01	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - prima erogazione euro 104.021.030,16 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,175%	2040	3.526.136,82	93.442.625,70	233.606,56	3.292.530,26	93.209.019,14	51	30/06/2046
SCDR.0121	455559G02	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - seconda erogazione euro 49.995.734,94 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,192%	2040	1.660.872,30	44.843.552,19	112.108,88	1.548.763,42	44.731.448,31	52	31/12/2046
SCDR.0121	455559G03	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - terza erogazione euro 21.719.373,00 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,154%	2040	748.943,92	20.221.486,04	50.553,72	698.390,20	20.170.932,32	52	31/12/2046
SCDR.0121	455559G04	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - quarta erogazione euro 61.059.413,78 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,282%	2040	2.142.786,44	57.855.234,12	144.638,09	1.998.148,35	57.710.596,03	52	31/12/2046
SCDR.0121	455559G05	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - quinta erogazione euro 46.444.260,70 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,273%	2040	1.730.178,16	46.714.810,54	116.787,03	1.613.391,13	46.598.023,51	52	31/12/2046
SCDR.0121	455559G06	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 504.971.572,60 da contrarre per effetto esigibilità di cassa ai sensi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STABILITA') - sesta erogazione euro 73.094.551,62 per il finanziamento di interventi di cui ANM 1 del Contratto di Fido REE 302 del 1 dic. 2016.	3,287%	2040	2.706.835,24	73.084.551,62	182.711,38	2.524.123,86	72.901.840,24	52	31/12/2046
SCDR.6773	455563G01	MULTI D FIDUCIARIE MULTIPLE CDP di complessivi Euro 404.080.813,36 da contrarre per il finanziamento di investimenti ai sensi dell'art. 1 della L. n. 350 del 24/12/2003, autorizzato con L.R. 09/03/2015, n. 15 - prima erogazione - Contratto di Fido REE 302 del 20/09/2015	3,287%	2040	597.917,18	17.638.556,72	44.096,39	553.820,79	17.594.460,33	57	30/06/2048
	<b>TOTALE</b>				<b>26.944.831,00</b>	<b>593.635.535,69</b>	<b>1.484.088,84</b>	<b>25.460.742,16</b>	<b>592.151.446,85</b>		

Le posizioni individuate dalla Regione trovano riscontro nell'elenco allegato alla citata lettera circolare di CDP (allegato A).

Dal prospetto si evince che qualora si provveda alla rinegoziazione di tutti i mutui presenti nel prospetto medesimo, nel 2020, si liberano risorse in quota capitale per euro 25.460.742,16, quale differenza tra le quote capitale in scadenza nel 2020, sulla base degli originari piani di ammortamento, e la quota capitale, pari allo 0,25 per cento del debito residuo al 1.1.2020, da versarsi al 31.12.2020, se-

condo quanto previsto dalla lettera circolare contenente le condizioni di rinegoziazione.

Secondo quanto stabilito nella circolare, la rinegoziazione ha dei riflessi anche sulla quota interessi, nei seguenti termini:

- la prima scadenza del pagamento delle quote interessi per l'anno 2020 è spostata dal 30.6.2020 al 31.7.2020;
- la scadenza del 31.12.2020 non subisce invece variazioni;
- gli interessi per l'anno 2020 sono calcolati al tasso pre-rinegoziazione applicato ai rispettivi mutui;
- la quota interessi da versare al 31.12.2020 è ricalcolata in ragione della quota capitale non versata nel 2020 per effetto della rinegoziazione.

A partire dall'1.1.2021 per ciascun mutuo rinegoziato, il piano di ammortamento relativo al debito residuo come risultante al 31.12.2020 è rimodulato, secondo il metodo "francese" (ossia a rata costante) e i tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Per effetto della rideterminazione dei piani di ammortamento secondo il metodo francese, in luogo di quello italiano (a capitale costante e rata decrescente) applicato in origine, si determinano i seguenti effetti.

Negli originari piani di ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che nei nuovi piani di ammortamento alla francese, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente inferiore, l'interesse conteggiato, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore. Ciò anche in conseguenza dell'allungamento della durata dei nuovi piani di ammortamento, che interesserà alcuni prestiti (come verificabile nel prospetto). D'altro canto si osserva che i nuovi piani di ammortamento comportano da subito e all'incirca sino alla prima metà del periodo di rimborso una rata globalmente inferiore rispetto ai piani di ammortamento vigenti (per le medesime ragioni testé esposte), consentendo di liberare importanti risorse, soprattutto nei primi anni, in cui potranno ancora manifestarsi le conseguenze dell'emergenza SARS-CoV-2.

In particolare, con riferimento al triennio di riferimento del bilancio, qualora si provvedesse alla rinegoziazione di tutti i mutui in essere individuati secondo le indicazioni contenute nella circolare di CDP si evidenziano le seguenti riduzioni di oneri relativamente ai prestiti interessati dalla rinegoziazione:

variazioni 2020		variazioni 2021		variazioni 2022		totale triennio
capitale	interessi	capitale	interessi	capitale	interessi	
-25.460.742,16	275.598,56	-10.400.085,06	980.952,33	-9.905.106,47	1.280.451,67	-43.228.931,13

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la verifica della convenienza finanziaria all'attuazione della disposizione del comma 1. Sulla base della verifica suddetta, la Giunta attua la rinegoziazione secondo i termini stabiliti dalla legge e adotta le conseguenti variazioni di bilancio che ne derivano al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi agli oneri, sia quota interessi sia quota capitale, ai nuovi piani di ammortamento. La norma, autorizza inoltre, la Giunta a destinare le conseguenti minori spese a favore di politiche di sviluppo economico e di competitività, oggi più che mai necessarie al fine di accompagnare la ripresa economica in considerazione delle difficoltà generate dall'insorgenza della pandemia da SARS-CoV-2.

#### Art. 2 - Interventi a favore degli enti locali

La norma è tesa a lasciare nella disponibilità degli enti locali le risorse sussistenti nei propri bilanci quali economie derivanti dall'attuazione degli interventi inseriti all'interno dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali temporalmente conclusi. L'articolo in particolare va ad abrogare una norma già approvata nel corso del 2019, la quale prevedeva la possibilità per gli enti locali di destinare le somme trasferite dalla RAS in attuazione dei programmi succitati per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, alle medesime finalità per cui le risorse erano state trasferite originariamente, con riferimento alla programmazione comunitaria 2000/2006. Con il presente articolo si vuole ampliare la fattispecie suddetta, ricomprendendo anche le risorse trasferite in attuazione di interventi di assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione Europea, ancorché riferiti a programmi per i quali si è in attesa dell'adozione della formale decisione di chiusura, con riferimento, ad oggi, alla programmazione 2007/2013. Inoltre, per l'anno 2020, in considerazione del periodo di emergenza che il territorio sta affrontando, si vuole che le economie suddette siano destinate anche alla realizzazione di interventi necessari al contrasto dell'emergenza derivante dalla pandemia in atto.

#### Art. 3 - Abrogazioni

Contiene l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15.

#### Art. 4 - Norma finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta oneri. La quantificazione delle minori spese è demandata ad apposita deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 con la quale la Giunta regionale, valutata la convenienza finanziaria, provvede all'attuazione della norma, al calcolo dell'ammontare dei maggiori oneri sulla quota interessi e delle minori spese in conto della quota capitale e adotta le conseguenti variazioni come stabilito nell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 5 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

DE GIORGI, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente - LAI, Segretario e relatore di minoranza - SCHIRRU, Segretario - CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI - PIGA - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

*Relazione di maggioranza*

*On.le DE GIORGI*

*pervenuta il 12 giugno 2020*

Il disegno di legge n. 157, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27/41 del 28 maggio 2020, è stato trasmesso al Consiglio regionale il 3 giugno 2020 e assegnato in pari data alla Terza Commissione permanente, la quale, stante l'urgenza rappresentata, lo ha immediatamente esaminato nella seduta pomeridiana del 3 giugno e approvato col consenso unanime di tutte le forze politiche.

Il presente disegno di legge crea i presupposti per la concessione di ulteriori risorse finanziarie a sostegno delle imprese e degli enti locali i quali si trovano ad affrontare la difficile fase post emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Precisamente, il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 è relativo alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni dalla stessa applicate e, comunque, nel rispetto del principio di convenienza finanziaria, alla cui verifica dovrà successivamente provvedere la Giunta regionale, chiamata, con propria deliberazione, ad attuare l'intervento e a effettuare le conseguenti variazioni di bilancio, destinando le risorse così liberate per interventi di sviluppo economico e competitività. Come esplicitato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge e come chiarito dall'Assessore della programmazione nel corso della seduta, si stima che dalla rinegoziazione in esame si possano liberare risorse nell'esercizio 2020 superiori a euro 25 milioni, che potranno essere utilizzate anche per far fronte all'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'Assessore ha, quindi, posto l'accento sulla necessità di procedere in tempi rapidi all'approvazione della legge di autorizzazione, stante il termine stringente posto dalla Cassa depositi e prestiti per la presentazione della documentazione di corredo alla domanda di rinegoziazione e la chiusura della procedura. A tale riguardo, la Commissione in sede di esame del provvedimento ha ritenuto opportuno sopprimere all'articolo 1 il riferimento agli estremi della circolare della Cassa depositi e prestiti, essendo quest'ultima difatti atto amministrativo e non normativo, la cui modifica, peraltro, anche laddove prevedesse condizioni migliorative per la Regione, renderebbe necessario un ulteriore passaggio legislativo del Consiglio in funzione del recepimento delle stesse.

L'articolo 2, rubricato "Interventi a favore degli enti locali", sostituisce la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021) - che viene abrogato dal successivo articolo 3 - ampliando la possibilità per gli enti locali di mantenere nel proprio bilancio risorse trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse europee e statali e di utilizzarle per le medesime finalità cui erano originariamente destinate o anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia. Con la disposizione in esame tale possibilità

è, infatti, estesa anche alle risorse trasferite in attuazione di programmi per i quali ancora non sia stata adottata decisione formale di chiusura da parte della Commissione europea, ma riferite ad Assi prioritari per i quali da questa non siano state presentate osservazioni.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria e l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore.

Data la rilevanza e l'urgenza del provvedimento in esame, se ne auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le LAI*

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di cui alla circolare protocollo n. 2062823/20 del 14 maggio 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, secondo i criteri e le condizioni applicati dalla Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, valutata la convenienza finanziaria, attua la disposizione di cui al comma 1. Nella medesima deliberazione, la Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e a destinare le minori spese in conto della missione 14 - programma 01.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, valutata la convenienza finanziaria, attua la disposizione di cui al comma 1. Nella medesima deliberazione, la Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e a destinare le minori spese in conto della missione 14 - programma 01.

## Art. 2

## Art. 2

Interventi a favore degli enti locali

Interventi a favore degli enti locali

1. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, oppure, ancorché non sia stata adottata decisione formale di chiusura, riferite ad assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione europea, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di

(identico)

attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio.

2. Gli enti locali hanno l'obbligo di monitorare gli interventi attuati in forza del presente articolo sui sistemi della programmazione unitaria 2014/2020.

3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia da SARS-CoV-2.

#### Art. 3

##### Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie) è abrogato.

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

#### Art. 3

##### Abrogazioni

(identico)

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

(identico)

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

(identico)